

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Campo di applicazione	pag. 1
Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore	pag. 1
Art. 3 - Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA)	pag. 5
Art. 4 - Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA)	pag. 7
Art. 5 - Valutazione Impatto Acustico (VIA)	pag. 8
Art. 6 - Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici	pag. 8
Art. 7 - Modalità presentazione della documentaz. di impatto acustico o di clima acustico o quella relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici	pag. 9

### **TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

Art. 8 - Definizioni e deroghe	pag. 10
Art. 9 - Cantieri edili e stradali	pag. 10
Art. 10 - Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, mobile o all'aperto	pag. 11
Art. 11 - Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi	pag. 13
Art. 12 - Difesa dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli	pag. 14

### **TITOLO III – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

Art. 13 - Macchine da giardino	pag. 14
Art. 14 - Stabilimenti industriali	pag. 14
Art. 15 - Allarmi acustici	pag. 14
Art. 16 - Altoparlanti	pag. 15
Art. 17 - Campane	pag. 15
Art. 18 - Impianti di condizionamento	pag. 15
Art. 19 – Razzi e fuochi d'artificio	pag. 15
Art. 20 - Macchinari o impianti rumorosi	pag. 15

### **TITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 21 - Ordinanze	pag. 16
Art. 22 - Misurazioni e controlli	pag. 16
Art. 23 - Sanzioni amministrative	pag. 16

### **TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 24 - Piani aziendali di risanamento acustico	pag. 17
Art. 25 - Abrogazione o modifica di norme	pag. 17
Art. 26 – Entrata in vigore	pag. 17

**Allegati:**

**- Allegato 1:**

*Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento acustico*

*per attività rumorosa a carattere temporaneo* relativa a cantieri edili, stradali o assimilabili pag. 18

**- Allegato 2:**

*Dichiarazione per attività rumorosa a carattere temporaneo* relativa

a manifestazioni a carattere temporaneo, mobile o all'aperto pag. 19

**- Allegato 3:**

*Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento acustico*

*per attività rumorosa a carattere temporaneo* relativa a manifestazioni a

carattere temporaneo, mobile o all'aperto pag. 20

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95, del DPCM 14.11.1997 e della L.R. 21/1999. Il rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed il rumore originato da attività domestiche, sono da ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, in quanto regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

### Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore

Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito dall'art. 2 della L. 447/1995, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale. In particolare:

#### **a) Valori limite di emissione $Leq\ dB(A)$ (Tabella "B" allegata al DPCM 14/11/97)**

Classi di destinazione del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00 – 22,00)	Notturmo (22,00 – 06,00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Dove per valore limite di emissione si intende il valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente, misurato in ambiente esterno presso il ricettore.

#### **b) Valori limite assoluti di immissione $Leq\ dB(A)$ (Tabella "C" allegata al DPCM 14/11/97)**

Classi di destinazione del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Dove per valore limite assoluto di immissione si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente sterno, misurato in prossimità dei ricettori, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.

### c) Valori limite differenziali di immissione

Considerato che spesso coesistono zone residenziali ed attività produttive, la norma introduce un ulteriore criterio di tutela denominato “*criterio differenziale*”. Tale criterio trova applicazione in tutte le aree territoriali ad eccezione delle aree classificate esclusivamente industriali (rif. Allegato al D.P.C.M. 14.11.97 – Tab. A – Classe VI). Le disposizioni riguardanti il criterio differenziale non si applicano altresì alla rumorosità tra l’altro prodotta dalle infrastrutture stradali. Pertanto, nei casi previsti, questo ulteriore limite è calcolato all’interno degli ambienti abitativi e risulta dalla differenza tra il *rumore ambientale* e quello *residuo*, dove:

*rumore ambientale*: prodotto dall’insieme di tutte le sorgenti

*rumore residuo*: che si calcola quando viene disattivata la specifica sorgente disturbante.

Tale differenza non deve superare i 5 dB(A) nel periodo diurno ed i 3 dB(A) nel periodo notturno.

Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica non rispettino i limiti di classe acustica relativi alla specifica area di pertinenza, dovranno adeguarsi entro i termini previsti dall’art. 15, commi 2 e 3 della L. 447/95. Le nuove attività sono tenute a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all’art. 8 della L. 447/95.

### d) Valori limite riferiti alle infrastrutture stradali

Per quanto riguarda l’inquinamento da rumore avente origine, dell’esercizio delle infrastrutture stradali, il D.P.R. 142/2004 detta le fasce di pertinenza acustica ed i rispettivi valori limite sulla base della tipologia di infrastruttura, secondo le seguenti tabelle:

**Tabella 1 - Strade di nuova realizzazione**

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo DM 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

(\*) per le scuole vale il solo limite diurno

**Tabella 2 - Strade esistenti e assimilabili**

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

(\*) per le scuole vale il solo limite diurno

### Art. 3 - Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA)

I titolari dei progetti per la realizzazione, modifica od ampliamento delle opere oltre riportate:

- opere sottoposte a V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale);
- opere sottoposte ad A.I.A. (Autorizzazione Integrale Ambientale);
- attività di recupero rifiuti in procedura semplificata o in procedura ordinaria
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/92;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi all'interno dei quali sono installati macchine o impianti rumorosi
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

devono essere corredati dalla documentazione previsionale di impatto acustico .

La stessa documentazione deve altresì essere prodotta dai richiedenti il rilascio:

- del Permesso di Costruire o D.I.A. relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ad a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

I progetti di edifici o fabbricati, diversi da residenziali, per i quali il committente non ha definito l'attività a cui è destinato l'edificio stesso, non necessitano di documentazione di impatto acustico, che dovrà essere presentata nel momento in cui l'edificio verrà utilizzato per una delle attività ricomprese nel presente articolo o per altre attività soggette a documentazione di impatto acustico. La documentazione di impatto acustico contiene una relazione in grado di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto. Sui contenuti che deve avere la Relazione, si rimanda agli allegati alla Deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29.01.2008. Indicativamente, la relazione dovrà contenere:

- descrizione della tipologia dell'attività e del ciclo lavorativo;
- descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito (anche delle zone acustiche del territorio interessato), corredata da cartografia e planimetria comprendente l'insediamento e le aree circostanti lo stesso ed indicante i punti ricettori, le sorgenti sonore e qualsiasi altra informazione utile;
- descrizione dettagliata delle sorgenti di rumore, comprendente tipologia, modalità e tempi di funzionamento, ubicazione in planimetria e quota, livello di potenza sonora emessa;
- valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime;
- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando, se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti, le fasi di esercizio in cui si ha il massimo livello di rumore e/o disturbo;
- indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento;
- indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura;
- indicazione dei livelli di rumore presunti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti, con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge;
- analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai due punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione;
- descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati.

L'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico. Scopo della DPIA è dimostrare la compatibilità della nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente; qualora la DPIA dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione. La DPIA dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.

#### **Art. 4 - Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA)**

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (L.447/1995, art.8 comma 3):

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente articolo.

La relazione previsionale di clima acustico deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero dell'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti. In particolare essa dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti previsti nella Deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3/2008 ed indicativamente contenere:

- la rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
- l'eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi del nuovo insediamento;
- la valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti (all'esterno e all'interno) ed eventuali azioni progettuali conseguenti in relazione ai limiti previsti per legge.

Qualora la VPCA dimostrasse un potenziale non rispetto dei limiti considerati, l'amministrazione comunale potrà:

- negare la concessione del permesso;
- prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;
- prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;

- concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto. La VPCA dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.

#### **Art. 5 – Valutazione di Impatto Acustico (VIA)**

Contestualmente alla verifica dei livelli di rumorosità che caratterizzano un'area può risultare opportuno effettuare specifiche valutazioni (anche al di fuori del campo di applicazione dell'art. 8 della L. 447/95) sulle sorgenti – già esistenti – le cui emissioni concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato. Negli allegati alla Deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3/2008 vengono riportate le indicazioni e le specifiche modalità che devono essere adottate per l'elaborazione della VIA riferita alle diverse categorie di sorgenti di rumore. Le suddette indicazioni si applicano ai casi in cui risulta necessario produrre una valutazione di impatto acustico relativa ad un'opera già esistente e/o per la quale le eventuali modifiche, ampliamenti o potenziamenti non apportano significative alterazioni alla rumorosità ambientale che caratterizza il territorio indagato. La VIA dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente

#### **Art. 6 - Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'Allegato A del D.P.C.M. 05.12.1997, di seguito richiamati:

- A. edifici adibiti a residenza e assimilabili
- B. edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
- C. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- D. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- E. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- F. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- G. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione.



Detta relazione deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati i valori definiti dalla tabella B dell'Allegato A del D.P.C.M. 05.12.1997, relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione acustica degli impianti tecnologici.

**Tabella B – Valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici**

Categorie di edifici	$R'_w$ (valore minimo)	$D_{2m,nT,w}$ (valore minimo)	$L'_{n,w}$ (valore massimo)	$L_{AS,max}$ (valore massimo)	$L_{A,eq}$ (valore massimo)
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

Fino all'emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, la relazione dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 ed UNI EN 12354-3:2002. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997 devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella Circ. del Ministero dei LL.PP. n. 3150 del 22.05.1967. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/1995, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente. L'amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare eventuali situazioni tipo in corrispondenza delle quali gli edifici in oggetto potranno essere esonerati dalla presentazione della documentazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi.

**Art. 7 - Modalità per la presentazione della documentazione di impatto acustico/clima acustico e relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici**

La documentazione di previsione di impatto acustico o di clima acustico o quella relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici, dovrà essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire o della D.I.A. Nei casi in cui non sia possibile definire la tipologia dell'attività che verrà svolta, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività. Per i circoli privati e pubblici esercizi la documentazione dovrà essere presentata contestualmente alla denuncia di inizio attività. Le verifiche sulla richiamata documentazione potranno avvenire tramite personale interno, in possesso di adeguate conoscenze, ovvero avvalendosi di Enti o professionisti esterni esperti della materia.

## **TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

### **Art. 8 - Definizioni e deroghe**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla L. 447/1995 e al DPCM 215/1999. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica.

### **Art. 9 - Cantieri edili e stradali**

#### *a) Impianti e attrezzature*

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso e fissi dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione ed alle direttive U.E. Dette macchine ed impianti dovranno essere collocati in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

#### *b) Orari*

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei limiti di zona acustica è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio:

- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 durante la vigenza dell'ora solare;
- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per gli altri mesi di vigenza dell'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito:

- dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei limiti acustici di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

#### *c) Limiti*

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

- in zona I: 65 dB(A)
- in zona II, III, IV: 70 dB(A)
- in zona V e VI: 75 dB(A)

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori. Non si considerano applicabili i limiti differenziali, né altre penalizzazioni (es. componenti tonali od impulsive).

#### *d) Modalità per il rilascio delle autorizzazioni*

Il superamento dei limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica nelle attività di cantieri di durata inferiore ai 15 giorni lavorativi, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente articolo, non necessita di autorizzazione specifica, ma solo di una dichiarazione con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto delle seguenti condizioni:

- durata massima del cantiere inferiore o uguale a 15 giorni lavorativi;
- orari e limiti di cui ai precedenti commi.

Qualora, per eccezionali e documentabili motivi, il responsabile di cantiere ritenga probabile il superamento delle suddette condizioni, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, rilascia (o nega) l'autorizzazione in deroga, che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, come ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolante e/o fonoassorbenti. Copia dell'autorizzazione dovrà essere mantenuta sul luogo ove l'attività viene svolta, a disposizione dei soggetti incaricati di eseguire i controlli.

#### *e) Emergenze*

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, ecc.), l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è concessa automaticamente deroga agli orari ed ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

#### *f) Lavori di breve durata*

Pur nel rispetto delle fasce orarie e dei limiti massimi precedentemente riportati, le attività edili che richiedono l'impiego di macchine rumorose per un massimo di 2 giorni, possono utilizzare le stesse macchine, senza dover presentare nessun tipo di documentazione.

### **Art. 10 - Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, mobile o all'aperto**

#### *a) Definizioni*

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

#### *b) Localizzazione delle aree*

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, di norma non potranno essere autorizzate e comunque non dovranno influenzarne i livelli acustici. Sino a che il Consiglio Comunale non avrà provveduto ad individuare le aree da destinarsi alle manifestazioni in oggetto, esse potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purchè ritenuti idonei e nel rispetto dei limiti di legge.

#### *b) Orari*

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta in deroga. Le deroghe (anche oltre le ore 24.00) sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno, mentre quelle che possono produrre emissioni rumorose sono consentite:

- dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

Le stesse, nel caso in cui si svolgano in orario serale o notturno (fino alle ore 24.00), dovranno essere preventivamente autorizzate in deroga. Deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. I circhi, i luna park e le attività similari possono svolgersi dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24.00. I comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e quelle a carattere benefico di durata non superiore alle 4 ore e svolte in periodo diurno (non oltre le 19.00) sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste sono sottoposte alla disciplina del presente regolamento. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 m, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

#### *c) Limiti*

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

- in zona I: 65 dB(A)

- in zona II, III, IV: 70 dB(A)

- in zona V e VI: 75 dB(A)

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Non si considerano applicabili i limiti differenziali, né altre penalizzazioni (es. componenti tonali od impulsive). Sono fatti salvi i limiti stabiliti dal DPCM 215/99, posti a tutela della salute dei frequentatori (102 dBA di Livello di pressione sonora misurato con costante di tempo Slow (LASmax) e 95 dBA di Livello equivalente integrato su almeno 60 secondi (Laeq,1m)).

#### *d) Modalità per il rilascio delle autorizzazioni*

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al presente articolo che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione contenente:

- l'attestazione del rispetto dei limiti ed orari;
- l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per il contenimento del disturbo.

In tutti gli altri casi, il richiedente dovrà presentare al Comune domanda in deroga, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Dirigente può autorizzare (o negare) deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, impartendo comunque prescrizioni specifiche, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza e alla distanza dei ricettori. Copia dell'autorizzazione dovrà essere mantenuta sul luogo ove l'attività viene svolta, a disposizione dei soggetti incaricati di eseguire i controlli. Nei casi in cui sia accertato il rispetto dei limiti di zona ed il rispetto dei valori limite differenziali, non è richiesta la presentazione della dichiarazione.

#### **Art. 11 - Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi**

Le attività di intrattenimento o spettacolo, complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio o presso circoli privati non devono determinare il superamento dei limiti di emissione/immissione previsti nella classificazione acustica del territorio comunale. All'interno di tali strutture devono essere osservati i limiti stabiliti dal DPCM 215/1999, nei tempi e modi indicati. Negli esercizi pubblici e nei circoli privati situati all'interno o in adiacenza di edifici destinati ad uso abitativo, la riproduzione di brani musicali e/o l'amplificazione della voce con apparecchiature elettroniche di potenza efficace maggiore di 50 W è consentita fino alle ore 23.00. Deroga ai limiti ed orari può essere richiesta fino alle ore 24.00. Deroghe oltre le ore 24.00 possono essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali e comunque non oltre le ore 2.00. La deroga potrà essere revocata qualora, da controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il superamento dei limiti consentiti. La richiesta di deroga agli orari può essere presentata solo in assenza di contenziosi relativi a disturbo acustico. Qualora ricorra tale condizione, alla richiesta di deroga dovranno essere allegate:

- specifica relazione tecnica, predisposta da tecnico competente in acustica, attestante il rispetto dei limiti sia assoluti che differenziali e contenente una descrizione degli interventi adottati per l'isolamento acustico;
- la documentazione prevista dal DPCM 215/1999.

Il Dirigente può autorizzare (o negare) deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, impartendo comunque prescrizioni specifiche, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza e alle caratteristiche di isolamento acustico degli edifici. I pubblici esercizi dotati di apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza che risultano oggetto di segnalazioni di disturbo oltre le ore 22.00, sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in modo da evitare il superamento del livello imposto.

## **Art. 12 - Difesa dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli**

Per quanto possibili, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto. Per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico, sono previsti i seguenti divieti:

- fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- effettuare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa;
- eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità ed al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- trasportare carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi per la riproduzione dei suoni;
- attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e simili;
- azionare sirene su veicoli autorizzati fuori dai casi di necessità.

## **TITOLO III – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

### **Art. 13 - Macchine da giardino**

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

### **Art. 14 – Stabilimenti industriali**

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 06.00 alle ore 22.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro. Le segnalazioni devono essere di durata non superiore a dieci secondi e generare un livello sonoro non superiore ai 75 dB(A) ai confini di proprietà.

### **Art. 15 - Allarmi acustici**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque di durata massima di 3 minuti. In tutti i casi il riarmo dei sistemi di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

#### **Art. 16 - Altoparlanti**

Nei centri abitati, l'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nella zonizzazione acustica del territorio comunale. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada.

#### **Art. 17 – Campane**

L'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 06.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a 20 minuti, in occasione delle Grandi festività;
- dalle ore 06.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a 15 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

#### **Art. 18 - Impianti di condizionamento**

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione ed immissione.

I dispositivi di condizionamento devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

#### **Art. 19 – Razzi e fuochi d'artificio**

A seguito di presentazione scritta e motivata, l'Amministrazione comunale può concedere deroga al divieto stabilito dall'art. 7 della L.R. 21/99 per l'accensione di fuochi d'artificio e di razzi per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

#### **Art. 20 - Macchinari o impianti rumorosi**

In generale, per quanto non previsto dal presente regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.30.

## **TITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 21 - Ordinanze**

In caso di superamento dei limiti previsti da norme e regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre:

- limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

### **Art. 22 - Misurazioni e controlli**

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, si fa riferimento alla normativa vigente, ed in particolare al D.M. 16.03.1998 e ss. mm. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale, per quanto riguarda il rispetto dei divieti e dei limiti di orario; per le funzioni tecniche di controllo, l'Amministrazione si avvale dell'ARPAV. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno poste a carico del trasgressore, ove accertato tale.

### **Art. 23 - Sanzioni amministrative**

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/1995 e dall'art.8 della L.R. 21/1999. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga, e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria ordinanza, provvede a far sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.



## **TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 24 – Piani aziendali di risanamento acustico**

Le imprese interessate, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività superino quelli stabiliti dal DPCM 14.11.1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di 6 mesi dall'approvazione del Piano Comunale di classificazione acustica. Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi per l'adeguamento. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni che dovranno essere fornite nei tempi indicati. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

### **Art. 25 - Abrogazione o modifica di norme**

Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento in contrasto con il presente. Qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi statali e/o regionali, il presente regolamento si intende automaticamente modificato o aggiornato, fermi restando i contenuti informativi dello stesso.

### **Art. 26 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.

## Allegato 1

Al Responsabile del Servizio .....  
del Comune di Saletto  
Via Roma, 28  
35046 Saletto (PD)

Oggetto: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento acustico per attività rumorosa a carattere temporaneo relativa a cantieri edili, stradali o assimilabili – Cantiere di .....

Il sottoscritto ....., in qualità di:

legale rappresentante della ditta .....

titolare della ditta .....

con sede legale in via ....., n. .... – CAP - ..... (Comune),  
..... (Prov.), Telefono: ....., Fax: .....

### CHIEDE

deroga agli orari

deroga ai limiti

stabiliti nel Regolamento Comunale per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

.....  
da effettuarsi nel Comune di Saletto, in Via ....., n. ...., nei giorni dal .....  
al ..... e negli orari ....., in relazione alle seguenti motivazioni:

---

---

---

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose e assume l'impegno di rispettarne i disposti.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le posizioni occupate dalle sorgenti sonore;
- 2) Relazione descrittiva riportante il livello sonoro emesso dalle sorgenti sonore ed il livello sonoro prevedibile in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati.

Saletto, .....

Il richiedente

---

## Allegato 2

Al Responsabile del Servizio .....  
del Comune di Saletto  
Via Roma, 28  
35046 Saletto (PD)

Oggetto: Dichiarazione per attività rumorosa a carattere temporaneo relativa a manifestazioni a carattere temporaneo, mobile o all'aperto – Manifestazione: .....

Il sottoscritto ....., in qualità di:

legale rappresentante della ditta .....

titolare della ditta .....

altro (specificare) .....

con sede legale in via ....., n. .... – CAP - ..... (Comune),  
..... (Prov.), Telefono: ....., Fax: .....

comunica che nei giorni dal ..... al ..... e negli orari dalle ..... alle .....

in località/Via ..... si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo  
consistente in:

---

---

---

A tal fine il sottoscritto

### DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose e assume  
l'impegno di rispettarne i disposti.

Allega la seguente documentazione:

- Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le posizioni occupate dalle sorgenti sonore, gli  
edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

Saletto, .....

Il dichiarante

---

### Allegato 3

Al Responsabile del Servizio .....  
del Comune di Saletto  
Via Roma, 28  
35046 Saletto (PD)

Oggetto: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento acustico per attività rumorosa a carattere temporaneo relativa a manifestazioni a carattere temporaneo, mobile o all'aperto – Manifestazione: .....

Il sottoscritto ....., in qualità di:  
legale rappresentante della ditta .....  
titolare della ditta .....  
altro (specificare) .....  
con sede legale in via ....., n. .... – CAP - ..... (Comune),  
..... (Prov.), Telefono: ....., Fax: .....

#### CHIEDE

deroga agli orari

deroga ai limiti

stabiliti nel Regolamento Comunale per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

.....

da effettuarsi nel Comune di Saletto, in Via ....., n. ...., nei giorni dal .....

al ..... e negli orari ....., in relazione alle seguenti motivazioni:

---

---

---

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose e assume l'impegno di rispettarne i disposti.

Allega la seguente documentazione:

- 3) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le posizioni occupate dalle sorgenti sonore;
- 4) Relazione descrittiva riportante il livello sonoro emesso dalle sorgenti sonore ed il livello sonoro prevedibile in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati.

Saletto,.....

Il richiedente

---